



Trasporto di rifiuti urbani ai centri di raccolta – Utilizzazione dei codici dell'elenco europeo dei rifiuti

FAI INFORMA 197/2026 – NORME AUTOTRASPORTO

La Fai di Torino informa che, con circolare n. 7 del 14 luglio 2026, il Comitato Nazionale dell'Albo gestori, dopo aver affermato che l'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente 26 marzo 2026 recante la nuova disciplina dei Centri di raccolta dei rifiuti urbani, ha comportato la modifica dell'elenco dei rifiuti conferibili dalle utenze domestiche nei centri di raccolta, prevedendo l'integrazione di ulteriori codici EER (Elenco Europeo Rifiuti), ha ritenuto di **emettere le seguenti direttive:**

1. Iscrizione in categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani)

Possono essere utilizzati ai fini dell'iscrizione nella categoria 1 i codici EER non identificati nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti come previsti dall'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026; le Sezioni riportano nei provvedimenti di iscrizione o di variazione dell'iscrizione, a fianco di dette tipologie di rifiuti, la seguente annotazione: "rifiuti di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026".

2. Iscrizioni nelle categorie 4 (trasporto rifiuti speciali non pericolosi) e 5 (trasporto rifiuti speciali pericolosi).

Possono essere utilizzati ai fini dell'iscrizione nella categoria 4, i seguenti rifiuti identificati esclusivamente con i codici EER del capitolo 20, ma che, per la loro origine, possono essere classificati come rifiuti speciali: 20 01 01 – carta e cartone; 20 01 08 – rifiuti biodegradabili di cucine e mense; 20 01 25 – oli e grassi commestibili; 20 02 01 – rifiuti biodegradabili (esclusivamente per taglio e sfalcio derivanti dalle attività di preparazione del cantiere).

I rifiuti riportati al punto 2 possono essere utilizzati anche nella categoria 5, qualora detta categoria ricomprenda anche i rifiuti speciali non pericolosi ai sensi dell'articolo 212, comma 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Si allega copia della circolare in esame.